

La CGUE individua nel giudice europeo l'autorità giurisdizionale competente a sindacare il diniego di acquisizione della partecipazione qualificata di una s.p.a. adottato dall'autorità di vigilanza nazionale e successivamente confermato dalla BCE, chiarendo che, a tal fine, è irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato ovvero di un'azione di annullamento.

Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, sentenza 19 dicembre 2018, C-219/17 – Silvio Berlusconi, Fininvest

Banche – Acquisizione partecipazione societaria – Diniego – Impugnazione – Giurisdizione giudice europeo.

Banche – Acquisizione partecipazione societaria – Diniego – Impugnazione – Azione di nullità – Giurisdizione giudice europeo.

L'articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU). (1)

È al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale. (2)

(1-2) I. – Con la sentenza in epigrafe, la CGUE ha chiarito che rientra nella competenza del giudice dell'Unione europea e non del giudice nazionale, il sindacato sugli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante adottati dall'Autorità nazionale competente relativi al diniego di acquisizione della partecipazione qualificata di una s.p.a. adottato dall'autorità di vigilanza nazionale e successivamente confermato dalla BCE. Ha inoltre precisato che, a

tal fine, è irrilevante il fatto che avverso tali atti sia stata proposta non l'azione generale di annullamento, ma l'azione di nullità per violazione o elusione del giudicato.

II. – Il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 14 aprile 2017, n. 1805 (in *Giur. it.*, 2017, 1950, con nota di **COMMANDATORE**, nonché oggetto della News Us, in data 19 aprile 2017, alla quale si rinvia per approfondimenti) aveva sottoposto all'attenzione della CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) *“se il combinato disposto degli articoli 263, commi 1, 2 e 5, e 256, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che rientra nella competenza del giudice dell'Unione, oppure in quella del giudice nazionale, un ricorso proposto avverso gli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante adottati dall'Autorità nazionale competente (quali specificati al § 1 della presente ordinanza) nell'ambito del procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, dagli articoli 1, paragrafo 5, 4, paragrafo 1, lettera c), e 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, dagli articoli 85, 86 e 87 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, nonché dagli articoli 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano”;*
- b) *“se, in particolare, possa essere affermata la competenza giurisdizionale del giudice dell'Unione, qualora avverso tali atti sia stata proposta non l'azione generale di annullamento, ma l'azione di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 882/2016 del 3 marzo 2016 del Consiglio di Stato, esercitata nell'ambito di un giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 ss. del codice del processo amministrativo italiano – ossia, nell'ambito di un istituto peculiare dell'ordinamento processuale amministrativo nazionale –, la cui decisione involge l'interpretazione e l'individuazione, secondo la disciplina del diritto nazionale, dei limiti oggettivi del giudicato formatosi su tale sentenza”;*

Nell'ordinanza si segnala, tra l'altro, che:

- c) mancano precedenti specifici della Corte di giustizia UE sulla questione del riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione nelle controversie in cui si lamenti l'invalidità di atti delle autorità nazionali nell'ambito di tale tipo di procedimento;
- d) vi è una oggettiva controvertibilità della questione perché il procedimento presenta sia elementi di un procedimento unitario, sia elementi di un procedimento c.d. composto, senza che tuttavia la fase procedimentale che si svolge dinanzi all'autorità nazionale si concluda con un atto vincolante per l'autorità europea investita della decisione definitiva;

- e) vi è il rischio di un conflitto negativo di giurisdizione che si determinerebbe, qualora sia il giudice nazionale sia il giudice dell'Unione, in ipotesi successivamente adito, declinassero la propria giurisdizione, con pregiudizio al principio di effettività della tutela giurisdizionale;
- f) vi è il rischio di un conflitto pratico di giudicati che si determinerebbe se il giudice nazionale, affermata la propria giurisdizione, dichiarasse l'invalidità degli atti impugnati per contrasto con il giudicato nazionale e, al contempo, il giudice dell'Unione respingesse il ricorso proposto avverso il provvedimento definitivo della BCE, con una sentenza da eseguire nell'ordinamento nazionale.

III. – La Corte, dopo aver descritto l'*iter* processuale che ha interessato la vicenda e dopo aver analizzato il quadro normativo di riferimento, ha precisato che:

- g) l'art. 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell'Unione, fra cui è compresa la BCE;
- h) l'eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione di tali atti non può mettere in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell'Unione quando gli atti adottati dalle autorità nazionali sono tappa di un procedimento nel quale un'istituzione dell'Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali;
- i) in tali casi, infatti, il diritto dell'Unione non intende instaurare una ripartizione di competenze, ma consacrare il potere decisionale esclusivo di un'istituzione dell'Unione, con la conseguenza che spetta al giudice dell'Unione la competenza esclusiva a statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall'istituzione dell'Unione europea, analizzando anche gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità della decisione finale;
- j) qualora un atto emanato da un'autorità nazionale si inserisca nell'ambito di un processo decisionale dell'Unione e dalla ripartizione di competenze nella materia considerata risulta che l'atto nazionale è elemento necessario del procedimento di adozione dell'atto dell'Unione in cui le istituzioni dell'Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato o nullo, tale che l'atto nazionale vincoli l'istituzione dell'Unione:
 - j1) non vi è competenza esclusiva del giudice dell'Unione;
 - j2) gli organi giurisdizionali nazionali hanno il compito di conoscere le irregolarità di cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo pregiudiziale rinvio alla Corte;

- k) nel caso di specie gli atti emanati dalle autorità nazionali non possono essere assoggettati al controllo degli organi giurisdizionali degli Stati membri, in quanto:
- k1) quando opta per una procedura amministrativa che prevede l'adozione da parte delle autorità nazionali di atti preparatori a una decisione finale di un'istituzione dell'Unione che produce effetti di diritto e può arrecare pregiudizio, il legislatore dell'Unione intende stabilire, tra istituzione e autorità nazionali, un meccanismo di collaborazione fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell'istituzione dell'Unione;
 - k2) l'efficacia di un tale processo decisionale presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, che sia esercitato esclusivamente dagli organi giurisdizionali dell'Unione, solo dopo che sia stata emanata la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude la procedura amministrativa, che costituisce l'unica decisione idonea a produrre effetti di diritto obbligatori in grado di ledere gli interessi del privato;
 - k3) la coesistenza tra mezzi di ricorso nazionali avverso atti preparatori o proposte provenienti da autorità degli Stati membri in tale tipo di procedura e ricorso ai sensi dell'art. 263 TFUE avverso la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude la procedura amministrativa porterebbe il rischio di valutazioni divergenti nell'ambito di uno stesso procedimento e potrebbe mettere in discussione la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla legittimità di tale decisione finale;
- l) in considerazione della necessità di un unico controllo giurisdizionale, sono irrilevanti sia il tipo di strumento di diritto nazionale utilizzato per sottoporre gli atti preparatori adottati dalle autorità nazionali al sindacato di un organo giurisdizionale di uno Stato membro quanto la natura dei capi di conclusione o dei motivi presentati a tale fine;
- m) la procedura attivata nel caso di specie:
- m1) è prevista nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico dell'unione bancaria, del cui funzionamento efficace e coerente è responsabile la BCE ai sensi dell'art. 6, par. 1, del regolamento MVU;
 - m2) è diretta ad attuare l'art. 22 della direttiva CRD IV, che prescrive per il buon funzionamento dell'unione bancaria, la previa autorizzazione a ogni acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, sulla base di criteri di valutazione armonizzati enumerati dalla medesima direttiva;

- m3) in base alla disciplina applicabile, la BCE ha competenza esclusiva a decidere se approvare o meno il progetto di acquisizione al termine della procedura prevista;
- m4) nell'ambito di rapporti informati al principio di leale cooperazione, il ruolo delle autorità nazionali consiste nel registrare le domande di autorizzazione e nel prestare assistenza alla BCE, titolare esclusiva del potere di decisione, segnatamente comunicandole tutte le informazioni necessarie all'adempimento della propria missione, istruendo le domande e trasmettendo una proposta di decisione che non vincola la BCE e di cui il diritto dell'Unione non prescrive la notifica al richiedente;
- n) ne discende che:
 - n1) solo il giudice dell'Unione è competente a valutare, in via incidentale, se la legittimità della decisione della BCE sia inficiata da eventuali vizi degli atti preparatori di tale decisione emanati dalla Banca d'Italia;
 - n2) il giudice nazionale è privo di alcuna competenza giurisdizionale avverso tali atti, senza che rilevi la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione come quella di ottemperanza;
 - n3) la competenza esclusiva della BCE a decidere se autorizzare o meno l'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e la correlata competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dell'Unione a controllare la validità di una tale decisione, nonché, incidentalmente, a valutare se gli atti nazionali preparatori presentino vizi che possono inficiare la validità della decisione della BCE, ostano a che un organo giurisdizionale nazionale possa conoscere di un'azione volta a contestare la conformità di un tale atto a una disposizione nazionale relativa al principio dell'autorità di cosa giudicata e che è al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.

IV. – Per completezza si segnala che:

- o) il rinvio alla Corte di giustizia UE è stato effettuato da Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 14 aprile 2017, n. 1805, cit.;
- p) Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882 (in *Foro amm.*, 2016, 601, nonché oggetto della News US, in data 7 marzo 2016, alla quale si rinvia per approfondimenti) in relazione alla quale si è formato il giudicato della cui ottemperanza si tratta che ha annullato il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha ordinata

l'alienazione delle azioni (detenute dalla Fininvest), attraverso le quali il ricorrente esercitava il controllo su Mediolanum;

q) Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9 (oggetto della News Us, in data 19 luglio 2018, alla quale si rinvia per approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, specie par. VIII, in relazione alla possibilità di conformare le regole del diritto processuale nazionale per garantire il primato del diritto comunitario, con particolare riferimento ai rapporti fra applicazione del diritto dell'UE e preclusioni e decadenze processuali), secondo la quale:

q1) *“Il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione europea”;*

q2) *“L’articolo 1, comma 1 del d.P.C.M. 174 del 1994 e l’articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2 dell’articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione”;*

r) sul rapporto fra giudicato nazionale ed effettività del diritto Ue, si segnala:

r1) Corte UE sez. II, 11 novembre 2015, C-505-/14, *Klausner*, in *Foro it.*, 2015, IV, 37 con nota di D’ALESSANDRO), secondo cui *“il diritto dell’Unione osta a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, Tfeue, attuato in violazione dell’art. 108, par. 3, terza frase, del medesimo trattato, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore”;*

r2) D’ALESSANDRO, *La Corte di giustizia si esprime di nuovo sul rapporto tra giudicato nazionale e aiuti di Stato*, in *Foro it.*, 2015, IV, 37 ss., la quale osserva che: la vicenda *Klausner* si differenzia dal caso *Lucchini* per il fatto che alla società ricorrente non era stata concessa alcuna somma a titolo di aiuto di Stato da recuperare e che nessuna decisione della commissione circa l’effettiva configurabilità di aiuti di Stato era pervenuta al momento del rinvio pregiudiziale; nel caso *Klausner* l’autorità giurisdizionale ha chiesto alla Corte di giustizia UE di chiarire se, nel contesto del giudizio risarcitorio instaurato dalla ricorrente, il giudice, in applicazione del proprio diritto processuale, sia vincolato alla c.d. efficacia positiva del

precedente giudicato, il quale nel dispositivo aveva dichiarato il contratto quadro tuttora in corso e nella motivazione aveva negato la nullità o l'inefficacia del contratto oppure se, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE e disapplicando al contempo il § 322, par. 1, ZPO, concernente il giudicato sostanziale, il giudice dinanzi al quale risulti pendente la causa risarcitoria possa dichiarare il contratto quadro nullo; la Corte di giustizia, pur avendo in più occasioni ribadito l'importanza che riveste nell'ordinamento dell'Unione e negli ordinamenti giuridici nazionali il principio dell'autorità della cosa giudicata al fine di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché una buona amministrazione della giustizia, in altrettanti casi ha affermato che rientra nella competenza esclusiva della commissione la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno; sebbene la Corte di giustizia in linea di principio sostenga che il diritto dell'Unione europea non impone sempre e comunque al giudice nazionale di disapplicare le norme interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione per porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione, essa ha in concreto affermato che la disapplicazione deve avere luogo quando il giudicato sia stato emesso senza tener conto di una pregressa decisione della commissione concernente gli aiuti di Stato, come accaduto nella vicenda Lucchini, *"in tal caso, infatti, il contegno della giurisdizione nazionale risulta nei fatti lesivo della competenza esclusiva della commissione in materia. La stabilità del diritto è bene cedente, nel bilanciamento di interessi, a fronte della necessità di rispettare tali regole"*; secondo la Corte di giustizia alla disapplicazione del giudicato nazionale si deve pervenire nei casi in cui la decisione della commissione sopravvenga nel tempo rispetto alla *res iudicata* interna; la Corte di giustizia ritiene che il giudice del rinvio possa chiedersi se il contratto quadro è conforme agli artt. 107 e 108 del TFUE e, qualora ritenga, come nel caso di specie, che il contratto integri gli estremi di un aiuto di Stato, può astenersi dal recepire l'accertamento incontrovertibile contenuto nel precedente giudicato; infatti, sebbene rientri nella competenza esclusiva della commissione la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un'eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto;

- r3) sul rapporto tra giudicato nazionale e diritto comunitario, cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 13 gennaio 2004, C-453/00, *Kuhne&HeitzNV*; Corte

giust. UE, 24 aprile 2007, C-2/06, *Willy Kempter KG*; Corte di giustizia UE, 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini* (in *Racc.*, 2007, I-6199, in *Foro it.*, 2007, IV, 532, con nota di SCODITTI, in *Corriere giur.*, 2007, 1221, in *Rass. trib.*, 2007, 1579, con nota di BIAVATI, in *Dir. e pratica società*, 2007, fasc. 21, 54, con nota di NICODEMO, BIANCHI, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 35, 106, con nota di MERONE, in *Lavoro giur.*, 2007, 1203, con nota di MORRONE, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2649, in *Informazione prev.*, 2007, 810, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2007, 1075, in *Giur. it.*, 2008, 381 (m), con nota di ZUFFI, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 224, con nota di CONSOLO, in *Dir. comm. internaz.*, 2007, 715, con nota di LAJOLO, in *Giur. it.*, 2008, 201, in *Bollettino trib.*, 2008, 1544, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2008, 864, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2007, 729, con nota di STILE, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2007, 1986, in *Riv. dir. internaz.*, 2007, 1210, in *Riv. dir. trib.*, 2008, IV, 149, con nota di NUCERA, in *Rass. avv. Stato*, 2007, fasc. 1, 301, con nota di NORI, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2008, 1216 (m), con nota di NEGRELLI), secondo cui, tra l'altro, "il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 2909 c.c. italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisce il recupero di un aiuto di stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della commissione divenuta definitiva";

- s) sui rapporti tra autorità giurisdizionali nazionali ed europee, nel senso che:
- s1) l'eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione di atti adottati da organi comunitari non possa mettere in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell'Unione quando il potere decisionale finale spetti all'istituzione dell'Unione che non è vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali, cfr. Corte di giustizia Ce, 18 dicembre 2007, C-64/05 *Svezia c. Commissione*, punti 93 e 94 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2007, 3328);
 - s2) in tal caso sussiste la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale europea a sindacare la legittimità della decisione finale adottata dall'istituzione dell'Unione anche in relazione ad eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali, si veda anche per delle distinzioni Corte di giustizia CE, 22 ottobre 1987, C-314/85, *Foto-Frost c. Hauptzollamt Lubeca-Est* (in *Riv. dir. internaz.*, 1988, 674);
 - s3) al contrario, un atto emanato da un'autorità nazionale che si inserisca nell'ambito di un processo decisionale dell'Unione non rientra nella

competenza esclusiva del giudice dell'Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell'Unione emerge che l'atto emanato dall'autorità nazionale è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell'Unione in cui le istituzioni dell'Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, tale che l'atto nazionale vincoli l'istituzione dell'Unione, si veda Corte di giustizia Ce, 3 dicembre 1992, C-97/91, *Soc. oleificio Borelli c. Commiss. Ce* (in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1993, 540);

- s4) sia compito in tale ultimo caso degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità di cui è eventualmente viziato l'atto nazionale, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, cfr. Corte di giustizia Ce, 3 dicembre 1992, C-97/91, *Soc. oleificio Borelli c. Commiss. Ce*, punti da 11 a 13, cit., Corte di giustizia Ce, 6 dicembre 2001, C-269/99, *Kühne GmbH*, punto 58 (in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 16, con nota di CANFORA, in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 2002, 257, e in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 57, con nota di COSTATO;
- t) sul tema dei rapporti fra giudizi (aventi identità di oggetto e soggetti) pendenti innanzi al G.A. italiano e al giudice europeo Cons. Stato, sez. III, ord. 21 gennaio 2016, n. 195 (in *Foro it.*, 2016, III, 129, con nota di LAGHEZZA – PALMIERI ivi gli ulteriori riferimenti anche a ulteriori pronunce);
- u) in caso di procedimenti compositi, la giurisdizione del Tribunale dell'Unione a conoscere dell'intera controversia è stata affermata da T.a.r. per il Lazio, Sezione II-ter, 19 maggio 2015, n. 7242, in materia di provvedimenti nazionali di recupero di finanziamenti allorquando si tratti di atti meramente consequenziali rispetto ai provvedimenti delle Istituzioni dell'Unione;
- v) Corte di giustizia UE, 9 marzo 1994, C-188/92, *Texilwerke Deggendorf* (in *Foro it.*, 1995, IV, 113) ha affermato che, in caso di ricorso presentato contro il provvedimento nazionale esecutivo di atti comunitari a loro volta non oppugnati con il ricorso diretto ex art. 230 TCE, pur sussistendone i presupposti, il giudice nazionale è vincolato alla decisione ormai definitiva della questione comunitaria e non può essere attivato il rinvio pregiudiziale;
- w) sulla autonomia processuale degli stati membri: TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2010, 353 ss.; Cass. civ., sez. un., 16 giugno 2014, n. 13676 (in *Foro it.*, 2015, I, 4014); Corte giustizia UE, Sez. I, 17 marzo 2016 (in *Foro it.*, 2016, IV, 177); Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9 (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI);
- x) sul rapporto fra preclusioni processuali e attività istruttoria disciplinate dal diritto nazionale e diritto UE, cfr.: Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2015, n. 540 (in

Foro it., 2015, III, 328); Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243; Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3806; Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131 sulle conseguenze del maturarsi di preclusioni e decadenze processuali interne al processo ai fini dell'obbligo di rinvio pregiudiziale.